

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 28 della Legge Comunitaria 2009 ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 25 giugno 2010, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo.

La delega individua i seguenti principi e criteri direttivi: favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura; semplificare la normativa; armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura; individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare; prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Nell'ambito di tali principi, l'Amministrazione ha proceduto alla ricognizione della normativa nazionale vigente in materia, esaminandola alla luce della regolamentazione comunitaria ed ha individuato le principali linee di intervento per procedere all'intero riassetto della normativa di settore, con particolare riguardo alle definizioni delle attività professionali e non professionali di interesse, alla programmazione ed agli organi consultivi di settore, alla tutela delle risorse ittiche, alle misure di sostegno economiche ed al sistema sanzionatorio.

L'esame della materia complessa ed interdisciplinare che incide sulle attività del settore ittico, nonché sulla tutela dell'ecosistema acquatico, ha imposto all'Amministrazione di individuare gli ambiti di intervento prioritario.

In primo luogo, l'obiettivo prioritario è stato quello di colmare la lacuna normativa derivante dall'assenza, nell'attuale quadro normativo di riferimento, di sistematiche definizioni relative alle categorie di attività professionali e non professionali di interesse, anche tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1224/2009. Si è inoltre provveduto ad introdurre un'apposita disciplina dell'imprenditoria ittica giovanile al fine favorire l'accesso ai benefici economici di legge ed incentivare il ricambio generazionale nel settore ittico.

Un ulteriore ambito di intervento prioritario si è delineato in relazione al sistema sanzionatorio e di controllo previsto dal Reg. (CE) 1224/2009 per le infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) 1005/2008, in quanto tale sistema deve essere attuato a partire dal 1° gennaio 2012.

Quindi al fine di non incorrere in ipotesi di mancato rispetto del termine apposto dalla regolamentazione comunitaria per l'adozione delle misure ivi previste e scongiurare l'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea, si è proceduto alla definizione della disciplina completa del sistema sanzionatorio.

L'Amministrazione, dunque, nell'obiettivo di armonizzare la normativa vigente ha provveduto a far confluire in quest'unico testo le disposizioni inerenti il sistema sanzionatorio e dei controlli, già contenute nella L. 963/1965 ed in alcune disposizioni presenti nel D. Lgs. n. 153/2004 e nel D. Lgs. n. 154/2004, coordinandole con le disposizioni comunitarie.



In considerazione della breve scadenza prevista dal sopracitato art. 28 per l'attuazione della delega, l'Amministrazione ha disciplinato negli aspetti principali la parte generale facendo propria fin d'ora l'intenzione di emanare successivi decreti legislativi ai sensi di quanto previsto dal citato art. 28, comma 4, il quale prevede la possibilità di proporre entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo "disposizioni correttive ed integrative".

In tal modo potranno essere adottate ulteriori disposizioni, inerenti le misure di sostegno al settore e le misure tecniche di conservazione delle risorse, al fine di procedere al completo riordino della normativa di riferimento.

* * *

L'unito schema di articolato è composto da 28 articoli, ripartiti in tre Titoli corredati da un allegato, così come sotto indicato:

- Titolo I – Attività di pesca professionale, non commerciale e acquacoltura (artt. 2- 6);
- Titolo II – Sanzioni (artt. 7 - 24);
- Titolo III – Disposizioni finali (artt. 25- 28)
- Allegato I – Punti assegnati in caso di infrazioni gravi.

L'attività di predisposizione del decreto legislativo ha preso avvio dalla individuazione e specificazione delle finalità prefigurate dall'art. 28, Legge 4 giugno 2010, n. 96, intendendo raggiungere gli obiettivi ivi indicati e, segnatamente:

- favorire il ricambio generazionale (art. 5);
- semplificare la normativa in materia di pesca e acquacoltura (2, 3, 4, 24, 25);
- armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (art. 7 – 24);
- armonizzare la normativa inerente la pesca non professionale con le disposizioni comunitarie che la disciplinano (art. 6).

Nell'ottica di riassetto, riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, nell'ambito del Titolo I, sono state introdotte in maniera sistematica le definizioni di "pesca professionale" e "acquacoltura" (artt. 2 e 3) le quali costituiscono il punto di partenza della nuova formulazione di "imprenditore ittico" (art. 4).

In analogia con quanto previsto in altri settori ed in armonia con le disposizioni del Reg. (CE) n. 1224/2009, le attività di prima lavorazione dei prodotti del mare e la conservazione a bordo sono state direttamente ricomprese nella definizione di pesca professionale. Sono state definite, altresì, nell'ambito del medesimo articolo le attività connesse alla pesca professionale

È stata introdotta, inoltre, la definizione di acquacoltura anche questa accompagnata al comma 2 dalla previsione delle relative attività connesse.

Si è provveduto, inoltre, a disciplinare la figura dell'imprenditore ittico (art. 4) ricomprendendo in tale definizione anche l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura di cui al citato art. 3.

È stata introdotta, altresì, in analogia con quanto previsto in agricoltura, la definizione di "giovane imprenditore ittico", specificando in particolare i requisiti delle imprese ittiche giovanili in forma associata e societaria; ciò anche al fine di consentire l'individuazione dei soggetti che possono accedere alle misure previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

Nell'ambito di tale ultima disposizione, che ha esteso alle imprese giovanili del settore pesca l'accesso al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura istituito dall'art. 1, comma 1068, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), si è previsto di destinare il 20% delle risorse di tale Fondo esclusivamente al settore ittico.

Inoltre, si è previsto di attribuire all'Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui all'art. 8 della L. 15 dicembre 1998, n. 441, la competenza in materia di strategie della pesca per la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e di integrarne la composizione con rappresentanti del settore.

È stata estesa la rappresentanza nel suddetto Osservatorio anche alle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionali.

Sempre nell'ambito del Titolo I, nell'ottica di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e, di conseguenza, al fine di perseguire gli obiettivi posti dalla delega, è stata individuata la definizione di pesca non professionale come quell'attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.

Per quanto concerne i fini ricreativi, turistici e sportivi, la definizione è stata ripresa da quella contenuta nell'art. 4 del Reg. (CE) 1224/2009 e nel Reg. (CE) 199/2008.

In tale articolo è stata ripresa, altresì, la definizione di pesca scientifica di cui all'art. 7 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 che è stato contestualmente abrogato.

Inoltre, si è provveduto a rinviare ad una successiva decretazione ministeriale per le disposizioni di dettaglio, al fine di assicurare che la disciplina della materia sia definita con uno strumento che realizzi puntuale rispondenza alle situazioni concrete.

Con riferimento alla pesca subacquea, è stato rilevato che l'art. 26 della L. n. 963 del 1965 prevede una sanzione per la cessione e l'affidamento di un fucile subacqueo a un minore di anni sedici, in assenza di una correlata fattispecie di infrazione. Si è pertanto colmata la lacuna con l'introduzione del testo di cui al comma 5 dell'art. 6.

Il Titolo II dell'articolato è dedicato alla disciplina del sistema sanzionatorio che intende contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adeguando l'intero sistema alle nuove disposizioni introdotte con Reg. (CE) 1005/2008 e Reg. (CE) 1224/2009, che l'Amministrazione ha provveduto a recepire e sistematizzare nell'ambito del nuovo articolato.

In particolare, ai fini di una razionalizzazione ed armonizzazione della normativa vigente, si sono fatte confluire in un due distinte norme le definizioni dei comportamenti che in ambito nazionale e comunitario costituiscono rispettivamente "contravvenzioni" (art. 7) ed "illeciti amministrativi" (art. 10), individuando, tra questi, le fattispecie che sono considerate "*infrazioni gravi*" in conformità ai regolamenti comunitari (art. 14, comma 2).

Inoltre, con riferimento alla previsione di pene per le contravvenzioni e sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi, principali ed accessorie, in applicazione del Reg. (CE) 1005/2008 (che disciplina le sanzioni "*gravi*"), sono state raddoppiate le misure attualmente previste dalla normativa nazionale, adeguando l'intensità della sanzione irrogata a quella prevista dalla norma comunitaria in un'ottica di perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

In conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) 1224/2009 si è reso necessario recepire con una norma nazionale di rango primario il sistema di punti per infrazioni gravi per la licenza di pesca, rinviando, a fini di semplificazione, a successiva decretazione ministeriale la previsione dei termini, delle modalità e delle procedure applicative.

Inoltre, è stata data attuazione alla disposizione di cui all'art. 92 paragrafo 6 del Reg. CE 1224/2009, in base alla quale "Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti in base al quale al comandante di una nave che abbia gravemente violato le norme della politica comune della pesca è assegnato il numero adeguato di punti".

A tal fine, è stato predisposto un sistema di punti anche per il comandante della nave, identificando nelle infrazioni "gravi" previste dalla regolamentazione comunitaria le fattispecie di violazione alle norme della politica comune della pesca per le quali è stato predisposto il relativo sistema di punti. Tale sistema comporta tra l'altro la sospensione dell'esercizio delle funzioni di comando fino ad un massimo di due mesi.

Si segnala, inoltre, che il Titolo III, nell'ottica di perseguire l'obiettivo di semplificazione prefissato dalla legge delega, opera una semplificazione procedurale rinviando ad una successiva decretazione ministeriale l'adozione delle norme attuative di natura regolamentare, delineando così un sistema più snello e lineare.

RELAZIONE TECNICA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

"Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96"

Premessa

L'intero schema di decreto legislativo predisposto ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, prevedendo il raddoppio di tutte le sanzioni amministrative applicabili al settore, si può prevedere un aumento delle entrate all'Erario dello Stato. Da evidenziare che la mancata approvazione del presente provvedimento, alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, relativa, all'*Assenza di sistemi di controllo efficaci sul divieto di reti da posta derivanti*, potrebbe determinare l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per inottemperanza. Invero, in più occasioni la Commissione europea ha contestato all'Italia la sussistenza di un sistema sanzionatorio effettivamente dissuasivo.

ARTICOLO	CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA	Risorse da bilancio 2014
Art. 1 (Finalità e obiettivi)	Il riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alla delega comporta la presenza della clausola d'invarianza, espressamente riportata anche all'art. 24.	
Art. 2 (Pesca professionale)	Si tratta di definizione dell'attività di pesca professionale che non innova rispetto alla definizione vigente. Pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo. Il comma 4 disciplina l'autorizzazione all'attività di pesca turistica mantenendo in vigore l'autorizzazione già vigente e rilasciata dalla medesima autorità. Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.	
Art. 3 (Acquacoltura)	Si tratta di articoli che introducono definizioni, pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.	
Art. 4 (Imprenditore ittico)		



Art. 5
(Giovane imprenditore ittico)

Il primo e il secondo comma definiscono il "giovane imprenditore ittico", specificando i requisiti delle imprese ittiche giovanili in forma associata e societaria. Pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Il terzo comma attribuisce all'Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui all'art. 8 della L. 15 dicembre 1998, n. 441, la competenza in materia di strategie della pesca per la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile nel settore della pesca e dell'acquacoltura e ne integra la composizione con rappresentanti del settore.

Tale disposizione non comporta alcun tipo di onere aggiuntivo, atteso che per il funzionamento dell'Osservatorio, l'art. 8 della L. 15 dicembre 1998, n. 441 autorizza la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

Il comma quattro ha esteso alle imprese giovanili del settore pesca l'accesso al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'art. 1, comma 1068, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

In conformità alla disposizione dell'art. 2, comma 120 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) è stato previsto che il 20% delle risorse già destinate a tale Fondo sia attribuito esclusivamente al settore ittico.

Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Le risorse del Fondo da destinare al settore della pesca afferiscono al capitolo di bilancio n. 7818/1.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all'art.1 comma 1068, l'istituzione di un apposito *"Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura"*, con una

disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007/2011, poi ridotti a 5 milioni di euro a partire dall'annualità 2009.

Per l'anno 2011 il capitolo reca uno stanziamento pari ad Euro 3.729.373,00.

Il comma 1074 della stessa legge ha demandato all'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la disciplina delle modalità operative di funzionamento del suddetto Fondo.

Con il decreto ministeriale del 7 marzo 2011 è stata prevista una assegnazione forfettaria al settore della pesca di euro 500.000,00 per l'attuazione degli interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 6

Tale articolo introduce la definizione di pesca non professionale.



(Pesca non professionale)	Le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, sono già disciplinate con norme regolamentari di cui al DPR n. 1639 del 1968 e con D.M. 7 gennaio 1980 che dovranno essere esclusivamente aggiornati. Pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.	
Art. 7 (Contravvenzioni) - Art. 10 (Illeciti amministrativi) - Art. 14 (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)	In particolare, ai fini di una razionalizzazione ed armonizzazione della normativa vigente, si sono fatte confluire in un due distinte norme le definizioni dei comportamenti che in ambito nazionale e comunitario costituiscono rispettivamente "contravvenzioni" (art. 7) ed "illeciti amministrativi" (art. 10), individuando, tra questi, le fattispecie che sono considerate "infrazioni gravi" in conformità ai regolamenti comunitari (art. 13, comma 2). Trattasi di norme per le quali non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.	
Art. 8 (Pene principali per le contravvenzioni) - Art. 9 (Pene accessorie per le contravvenzioni) - Art. 11 (Sanzioni amministrative principali) - Art. 12 (Sanzioni amministrative accessorie) -	Gli artt. 8 e 9 prevedono espressamente le pene principali ed accessorie per le contravvenzioni di cui all'art. 7. Gli artt. 11 e 12 prevedono espressamente le sanzioni amministrative principali ed accessorie per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 10. Con riferimento alla previsione di sanzioni penali ed amministrative, principali ed accessorie, in applicazione del Reg. (CE) 1005/2008 (che disciplina le sanzioni "gravi"), sono state raddoppiate le misure attualmente previste dalla normativa nazionale, adeguando l'intensità della sanzione irrogata a quella prevista dalla norma comunitaria in un'ottica di perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. All'art. 12, comma 2 è stata prevista la sospensione della licenza di pesca per l'esercizio dell'attività di pesca con reti da posta derivante. Tale disposizione è stata introdotta anche per ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, relativa, all'Assenza di sistemi di controllo efficaci sul divieto di reti da posta derivanti. Dall'applicazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stati, anzi, il raddoppio delle sanzioni attualmente previste comporterà maggiori entrate erariali.	



Art. 13 (Disposizioni procedurali)		
Art. 14 (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)	Gli artt. da 13 a 20 introducono, in conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) 1224/2009, il sistema di punti per infrazioni gravi per il titolare della licenza di pesca e per il comandante della nave, rinviando, a fini di semplificazione, a successiva decretazione ministeriale la previsione dei termini, delle modalità e delle procedure applicative.	
Art. 15 (Registro Nazionale delle Infrazioni)	Tali articoli ottemperano ad un obbligo comunitario ed introducono ulteriori sanzioni accessorie. Il procedimento amministrativo inerente la gestione di tale sistema non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato trattandosi di ulteriori sanzioni accessorie che <i>ex lege</i> seguono la principale.	Il sistema, già esistente, sarà implementato con fondi comunitari di cui al Reg. (CE) n. 861/2006, sulla base di un progetto già approvato dalla Commissione europea. Dal 1° gennaio 2012, tale sistema è obbligatorio in conformità al disposto del reg. (CE) n. 1224/2009 e
Art. 16 (Sospensione e revoca definitiva della licenza)	La successiva decretazione prevista si rende necessaria esclusivamente per determinare le modalità applicative.	l'inottemperanza potrebbe determinare l'avvio di una procedura di infrazione nonché la sospensione dei fondi comunitari di cui ai Reg. (CE) n. 1198/2006 e n. 861/2006.
Art. 17 (Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca)	Il registro delle infrazioni attualmente esistente raccoglie le informazioni relative alle infrazioni accertate dalle Capitanerie, che costituiscono circa il 70% del totale delle infrazioni rilevate. Istituirlo come registro nazionale comporta che in esso vadano a confluire la totalità delle infrazioni accertate.	
Art. 18 (Cancellazione di punti)		
Art. 19 (Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci)		
Art. 20 (Sanzioni applicate al comandante della nave)		



Art. 21 (Sanzioni disciplinari)	Tale articolo riproduce quanto già disposto dall'art. 31 della Legge 14 luglio 1965, n. 963 che con il presente decreto sarà interamente abrogata. Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.	
Art. 22 (Vigilanza e controllo)	L'articolo non introduce alcuna ulteriore competenza rispetto a quanto già previsto dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963. Sono richiamati i compiti del Corpo delle capitanerie di porto e del personale civile e militare dell'autorità marittima centrale e periferica, nonché, di ogni altro agente di pubblica sicurezza che attualmente sono svolti con le risorse finanziarie, strumentali ed umane loro assegnate. La norma si limita esclusivamente ad individuare l'autorità competente ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Reg. (CE) 1224/2009. Come già previsto dall'art. 22 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, il comma 4 dell'articolo in commento consente alle amministrazioni regionali di nominare agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, mantenendoli a proprie esclusive spese. La norma non comporterà pertanto alcun onere ulteriore a carico dell'Amministrazione.	Le risorse occorrenti per lo svolgimento delle attività di vigilanza previste dal presente articolo afferiscono agli ordinari capitoli di spesa utilizzati dal Corpo delle Capitanerie di porto.
Art. 23 (Risarcimento del danno)	Tale articolo riproduce quanto già disposto dall'articolo 29 della Legge 14 luglio 1965, n. 963 che con il presente decreto sarà interamente abrogata. La disposizione non comporta alcun tipo di onere aggiuntivo.	
Art. 24 (Potere del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	Tale articolo riproduce quanto già disposto dall'articolo 32 della Legge 14 luglio 1965, n. 963 che con il presente decreto sarà interamente abrogata. Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.	

La verifica della presenza relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 (n. 196), ha avuto esito:

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

Il Raggiatore Generale dello Stato
11 NOV. 2011 *Combo*



13/11

11 NOV. 2011

Combo

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96"

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'art. 28 legge 4 giugno 2010, n. 96 reca *"Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura"*. Ai sensi di tale norma, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, per dare corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Attualmente le norme che regolano il settore sono: D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 (recante *"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38"*), nonché dall'analisi delle disposizioni vigenti contenute nei seguenti testi normativi: D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153 (*"Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima"*), D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 (*"Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"*), D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100 (*"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38"*), L. 5 febbraio 1992, n. 102 (*"Norme concernenti l'attività di acquacoltura"*), il D.P.R. n. 1639/1968 e L. 14 luglio 1965, n. 963 negli articoli ancora in vigore (*"Disciplina della pesca marittima"*).

L'intervento regolatorio è volto a creare un sistema che, in linea con gli obiettivi della delega, armonizzi e semplifichi l'attuale disciplina di settore. E' prevista, infatti, l'abrogazione delle disposizioni della vigente normativa che con il presente intervento vengono riformulate. A fronte

del riordino e dell'innovazione del sistema sanzionatorio, è prevista, tra l'altro, l'intera abrogazione della legge n. 963/1965.

L'intervento regolatorio mira a dare attuazione agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, alle previsioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché, alle disposizioni del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio in esame mira a fare fronte alle criticità di un assetto normativo nazionale disorganico, frutto di interventi a volte frammentari, su cui ha inciso fortemente l'impatto della continua regolamentazione comunitaria.

Con riferimento all'assetto del quadro normativo nazionale occorre rilevare, da un lato, la lacuna derivante dall'assenza di sistematiche definizioni relative alle categorie di attività professionali e non professionali di interesse, dall'altro i notevoli problemi interpretativi ed applicativi derivanti dalla formulazione delle attuali definizioni di imprenditore ittico, acquacoltura e attività connesse alla pesca ed all'acquacoltura, contenute negli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 226/2001.

La disorganicità delle citate definizioni comporta **difficoltà applicative nell'individuazione dei soggetti destinatari delle misure** di intervento dell'Amministrazione a sostegno del settore ittico.

In tale contesto, particolari criticità risultano essere connesse anche **all'assenza di una definizione di giovane imprenditore ittico.**

A tal proposito, deve rilevarsi, infatti, che l'art. 2, comma 120 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha esteso alle imprese giovanili del settore pesca l'accesso al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura istituito dall'art. 1, comma 1068, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Tuttavia, mentre per quanto concerne il settore dell'agricoltura l'art. 3 D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha fornito una definizione dettagliata dei requisiti delle imprese agricole giovanili, una tale previsione non sussiste nel settore della pesca.

Tale lacuna normativa rende particolarmente problematica **l'individuazione dei soggetti che possono accedere ai benefici** previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).



A ciò devono aggiungersi anche le difficoltà connesse all'individuazione della quota delle risorse del Fondo da attribuire rispettivamente ai giovani imprenditori ittici ed ai giovani imprenditori agricoli, non essendo in alcun modo determinata la misura spettante a ciascuna categoria.

Con riferimento alla lotta contro la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata (INN), una particolare criticità riscontrata nel sistema, riguarda, inoltre, **l'assenza di una disciplina efficacemente dissuasiva**, sottolineata dalla stessa Commissione europea (procedura di infrazione n. 1992/5006) che, con riferimento alla detenzione a bordo di reti da posta derivante, ha sollecitato lo Stato italiano ad adeguare il sistema sanzionatorio alla normativa comunitaria.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Con riferimento all'attuale situazione socio economica del settore della pesca, si evidenzia che il fatturato derivante dall'attività di pesca è diminuito del 30% nel periodo 2000-2010, mentre quello derivante dall'attività di acquacoltura è diminuito, nello stesso arco temporale, del 5%. Nel 2010, il deficit della bilancia commerciale del settore ittico è peggiorato rispetto all'anno precedente: in quantità, il disavanzo è pari a oltre 800 mila tonnellate, equivalente a circa 3.500 milioni di euro (dati Istat).

La grave crisi del settore della pesca è dovuta sia al progressivo impoverimento delle risorse ittiche, sia all'aumento dei costi di produzione e del gasolio, in particolare, all'aumento delle importazioni a fronte della stazionarietà delle esportazioni, nonché, alla complessità del ricambio generazionale dovuta alle peculiarità del settore.

La Commissione europea, come è noto, ha assegnato priorità assoluta al recupero degli stock ittici entro il 2015, imponendo una drastica diminuzione dello sforzo di pesca. Ciò ha determinato una serie di implicazioni gestionali, la gran parte delle quali si concentra nella riduzione della capacità di pesca della flotta.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'intervento regolatorio, in coerenza con l'art. 28 della legge delega 4 giugno 2010, n. 96 mira a raggiungere gli obiettivi ivi indicati e, segnatamente:

- *semplificare la normativa in materia di pesca e acquacoltura* (artt. 2, 3, 4, 24, 25);
- *favorire il ricambio generazionale nel settore della pesca* (art. 5);



- *armonizzare la normativa inerente la pesca non professionale con le disposizioni comunitarie che la disciplinano* (art. 6);
- *armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata* (art. 7 – 24).

Si osserva, in primo luogo, che l'evoluzione socio economica del settore è orientata nel senso di una valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa ittica, anche al fine di trarre ulteriori fonti di reddito nell'ambito di un settore che, come sopra illustrato, risente più di altri della crisi in atto. L'intervento regolatorio in questione, nell'ottica di **incentivare la multifunzionalità delle imprese** di pesca in coerenza con gli obiettivi della delega, mutua la definizione comunitaria di attività di pesca professionale ed inserisce nell'attività principale, tra l'altro, anche le attività di conservazione e trasformazione a bordo.

Un ulteriore strumento di incentivazione del settore è costituito dalle **misure economiche volte a favorire il ricambio generazionale**.

Al tal fine, è stata introdotta, in analogia con quanto previsto in agricoltura, la **definizione di "giovane imprenditore ittico"**, specificando in particolare i requisiti delle imprese ittiche giovanili in forma associata e societaria; ciò anche al fine di consentire l'individuazione dei soggetti che possono accedere alle misure previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). In particolare è stato previsto di assicurare ai giovani imprenditori del comparto ittico, una quota pari al 20% delle risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, di cui alla predetta legge. Annualmente verranno emanati bandi per l'erogazione di contributi a favore di giovani imprenditori della pesca che forniranno un utile indicatore per monitorare di anno in anno il numero di imprese ittiche giovanili che presenteranno domanda per la concessione dei contributi consentendo di verificarne l'incremento.

Inoltre, in linea con gli obiettivi posti dalla delega, è stata individuata la definizione di **"pesca non professionale"**, rinviando ad una successiva decretazione ministeriale per la definizione delle modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici, sportivi, al fine di assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca, **a tutela degli operatori del settore dai rischi economici connessi ad un esercizio abusivo della pesca non professionale**. Al riguardo, è stato recentemente avviato un censimento dei pescatori sportivi (che risultano oltre 764.000) che costituisce il dato di partenza per verificare la consistenza del settore, al fine di adeguare la successiva disciplina regolamentare e **monitorare** che l'attività di pesca non professionale venga svolta nel rispetto della normativa di riferimento.



Per quanto attiene alla **lotta contro la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata**, con particolare riferimento alle infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) 1005/2008, la proposta normativa istituisce, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1224/2009 e dal relativo Regolamento attuativo n. 404/2011, un **apposito sistema sanzionatorio e di controllo**.

È stato, altresì, istituito il **sistema di licenza a punti per il titolare della licenza di pesca in relazione alle infrazioni gravi commesse, con parallelo sistema di punti per il comandante di una nave che abbia gravemente violato le norme della politica comune della pesca**.

A tal proposito sono state introdotte apposite sanzioni, tra le quali, nei casi più gravi, la revoca definitiva della licenza di pesca.

L'Amministrazione si avvale del Corpo delle Capitanerie di Porto quale Centro di controllo nazionale della pesca. I controlli effettuati ai sensi del presente intervento regolatorio, riscontrabili attraverso i verbali delle attività effettuate dagli addetti delle Capitanerie, consentiranno di monitorare dal momento dell'entrata in vigore l'efficacia del sistema sanzionatorio.

Gli **indicatori** che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento degli obiettivi sono, quindi, rinvenibili, per quanto attiene al sistema sanzionatorio, nel **numero di verbali di sanzioni riscontrate e di punti applicati nell'esercizio delle attività di accertamento svolte dalle forze deputate all'attività di controllo nel comparto**.

In merito alle innovazioni nelle definizioni delle attività di settore, ed in particolare dell'imprenditoria giovanile, l'indicatore di riferimento può essere ravvisato nel **numero di istanze per l'accesso ai contributi al fine di rilevare l'incremento dei giovani imprenditori del comparto**.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

L'intervento regolatorio si rivolge agli operatori della filiera ittica andando ad incidere esclusivamente sulle attività del settore ittico.

In particolare si individuano le seguenti categorie di destinatari:

- **Soggetti pubblici:** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero della giustizia; Ministero dell'economia e delle finanze; Capitanerie di porto;
- **Soggetti privati diretti:** operatori della filiera ittica (ad esempio: imprese di pesca e di acquacoltura, comandanti delle unità da pesca, operatori della pesca non professionale, associazioni nazionali di categoria, organizzazioni sindacali di settore). In particolare,



l'ultimo check-up sul settore ittico in Italia nel 2010 condotto dall'ISMEA ha segnalato l'esistenza di 14.000 unità da pesca e di 60.000 occupati nel settore.

- **Soggetti privati indiretti:** consumatori.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'attività di consultazione si è svolta inizialmente attraverso gruppi di lavoro costituiti in seno alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con il compito di procedere alla ricognizione ed alla revisione della normativa esistente per ciascuna area, con eventuali proposte di modifica e/o integrazione, avvalendosi di esperti del settore. Le attività di tali gruppi di lavoro sono state seguite da apposito Gruppo di coordinamento, costituito da dirigenti dell'Amministrazione e docenti universitari esperti del settore.

Conclusa la prima fase, sono stati analizzati i contributi e le proposte dei predetti gruppi di lavoro ed in considerazione della vastità dell'intervento e dalla necessità di effettuare una previa consultazione con Associazioni di settore ed Organizzazioni sindacali di categoria in relazione ad interventi profondamente innovativi della disciplina di settore.

Pertanto, si è provveduto a sottoporre **all'esame del tavolo tecnico, costituito da rappresentanti delle associazioni di settore e sindacati di categoria**, l'intervento normativo recante la disciplina dei suddetti ambiti prioritari. Nel corso di appositi incontri di confronto sono stati analizzati gli articoli proposti, che sono stati riformulati alla luce delle proposte emendative.

In particolare, con riferimento alle definizioni, le associazioni hanno chiesto di mantenere alcune disposizioni presenti nell'attuale assetto normativo, ritenute particolarmente importanti per il settore, come ad esempio, l'equiparazione tra imprenditore ittico ed imprenditore agricolo. Con riferimento al Fondo per l'imprenditorialità giovanile la riserva del 20% a favore del settore ittico è stata proposta proprio dalle Associazioni.

Al tavolo tecnico che ha approvato l'intervento regolatorio in esame sono state convocate le seguenti associazioni di settore:

- AGCI Pesca
- Federpesca
- Federcoopescà
- Legapesca
- Marinerie d'Italia
- ANAPI Pesca



- UNCI Pesca
- UNICOO Pesca
- IMPRESAPESCA
- API
- Osservatorio Nazionale della Pesca

Hanno partecipato, altresì, al tavolo tecnico i seguenti sindacati di categoria:

- FLAI - CGIL
- FAI - CISL
- UILA - UIL
- UGL

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'intervento normativo costituisce il necessario adempimento da parte dell'Amministrazione, di quanto stabilito dall'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ed è finalizzato al recepimento del Reg. (CE) 1005/2008 e del Reg. (CE) 1224/2009.

L'*"opzione zero"*, oltre a comportare il mancato rispetto del termine apposto dalla regolamentazione comunitaria sopracitata (1 gennaio 2012) per l'attuazione delle misure ivi previste e, dunque, l'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea, non potrebbe eliminare le criticità dell'assetto normativo nazionale evidenziate alla Sezione 1, che solo un intervento legislativo può essere in grado di risolvere.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Nel corso delle consultazioni e dei Tavoli di lavoro che si sono svolti, come descritti alla Sezione 2, l'Amministrazione ha preso in considerazione e valutato anche le proposte pervenute dalle associazioni di settore e dai sindacati di categoria.

In particolare, con riferimento alle definizioni delle attività del settore, le Associazioni, hanno proposto una definizione di imprenditore ittico che raccoglie in un'unica definizione chi svolge attività di pesca o attività connesse, sul solo presupposto del possesso della licenza di pesca, nonché chi svolge acquacoltura marittima, con parallela modifica dell'art. 2135 cod. civ.



Le Associazioni, inoltre, hanno proposto di introdurre una disposizione volta a disciplinare i rapporti di lavoro all'interno della famiglia dell'imprenditore ittico. La disposizione proposta, in analogia con quanto previsto in agricoltura, era volta a garantire che le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, senza corresponsione di compensi, (salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori) non costituissero in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. L'Amministrazione ha ritenuto, tuttavia, che la proposta delle Associazioni sia inerente una materia che esula dalla competenza di questo Ministero e non fosse direttamente attinente ai criteri indicati dalla delega.

Con riferimento all'istituzione del sistema sanzionatorio e di controllo previsto dal Reg. (CE) 1224/2009, le Associazioni hanno proposto di mitigare l'entità delle sanzioni applicate per le infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) 1005/2008.

Infine, con riferimento alla pesca subacquea, le Associazioni hanno proposto di innalzare da anni 16 ad anni 18 il limite di età previsto per l'esercizio della stessa.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento regolatorio è conforme ai criteri stringenti imposti dalla delega a cui si dà attuazione. Nella fase ascendente dei due Regolamenti CE a cui si dà attuazione, sono stati adottati dei metodi di analisi i quali hanno verificato, in sede europea, la positività dell'introduzione delle nuove norme per i mercati nazionali.

Inoltre, attraverso un'analisi di costi-benefici, si è giunti alla conclusione che l'inasprimento delle sanzioni - per renderle di intensità equivalente a quella prevista dalla normativa comunitaria - e l'introduzione del sistema della licenza a punti, **incentiverà l'esercizio responsabile della pesca**, con effetti positivi per la tutela dell'ecosistema acquatico.

Si evidenzia, infine, che l'aderenza del sistema sanzionatorio alle previsioni comunitarie e la maggiore chiarezza della normativa e delle fattispecie sanzionate consentirà una maggiore trasparenza, linearità e oggettività nell'esercizio delle attività ispettive e di controllo svolte dagli organi deputati alla vigilanza, dal quale si prevedono minor dispendio di costi e risorse e maggiore efficienza, anche nell'ottica del risparmio delle spese di giustizia, per il minor numero di ricorsi che verranno proposti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.



All'esito dell'elaborazione effettuata, anche alla luce delle risultanze emerse nell'ambito di incontri con i soggetti rappresentativi del settore e di confronti nelle sedi istituzionali, per la redazione di un articolato unitario e coerente, si è valutato che l'intervento non presenta svantaggi per i destinatari pubblici, privati e indiretti.

Quanto ai vantaggi dell'intervento regolatorio si ritiene siano i seguenti:

- a) **attuazione tempestiva delle disposizioni comunitarie** volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la **pesca illegale non dichiarata e non regolamentata**, anche con particolare riferimento all'impiego di reti da posta derivante, come sollecitato dalla Commissione europea;
- b) introduzione di un **sistema sanzionatorio compiuto e coerente**, in linea con le radicali innovazioni delineate in sede europea e più incisivo anche in relazione alla quantificazione delle sanzioni, per rendere effettivamente efficace il sistema di contrasto alla pesca illegale;
- c) introduzione di una **disciplina organica e razionale della materia**, a partire dalla chiarificazione definitoria delle attività professionali e non professionali di interesse;
- d) **ricambio generazionale nel settore della pesca**, attraverso la destinazione permanente di una percentuale delle risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, al settore ittico, nonché attraverso l'estensione della rappresentanza nell'Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura alle Associazioni nazionali delle imprese della pesca e dell'acquacoltura e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto;

L'intervento regolatorio, anche in relazione alla possibilità di procedere con ulteriori disposizioni correttive ed integrative entro due anni dall'entrata in vigore, costituisce l'opzione migliore al fine di assicurare gli obiettivi di riordino, semplificazione, armonizzazione con le disposizioni comunitarie e incentivazione del settore ittico.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Nell'ambito del sistema di licenza di pesca a punti l'intervento regolatorio prevede che la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura informi il titolare della licenza della cancellazione dei punti e del numero di punti eventualmente rimanenti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

E' stata svolta una comparazione tra le proposte emerse dalle consultazioni e le scelte ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.

Sono state esaminate e comparate le seguenti opzioni:



- a) proposta di un'unica definizione di imprenditore ittico chi svolge attività di pesca o attività connesse, sul solo presupposto del possesso della licenza di pesca, nonché chi svolge acquacoltura marittima. con parallela modifica dell'art. 2135 cod. civ.; l'Amministrazione ha ritenuto che questa proposta di uniformazione non sia funzionale al sistema, non tenendo in considerazione le peculiarità di ciascuna attività. In particolare, l'Amministrazione ha rilevato che l'acquacoltura è ricompresa a tutti gli effetti tra le attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ., e che pertanto esula dall'ambito di applicazione della delega una modifica del codice civile nella parte in cui disciplina le attività agricole. Tuttavia, in considerazione del fatto che le caratteristiche dell'acquacoltura sono per alcuni aspetti assimilabili a quelle dell'attività di pesca ed inoltre la normativa nazionale e comunitaria di riferimento associa per alcuni profili la disciplina delle due attività, nell'intervento regolatorio, facendo salva la disciplina dell'art. 2135 cod. civ., si considera l'acquacoltore un imprenditore ittico per le finalità di cui al medesimo intervento regolatorio.
- b) limitare l'entità delle sanzioni applicate per le infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) 1005/2008: l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 44 del Reg. 1005/2008 che disciplina le sanzioni gravi, ha ritenuto necessario prevedere l'incremento delle pene attualmente previste dalla normativa nazionale al fine di rendere la sanzioni irrogate di intensità equivalente a quella prevista dalla norma comunitaria;
- c) innalzamento da anni 16 ad anni 18 il limite di età previsto per l'esercizio della pesca subacquea: l'Amministrazione, tuttavia, non ha ritenuto funzionale al contesto sociale relativo a tale attività l'introduzione di tale modifica. Si segnala, infatti, che il limite dei 16 anni non solo è consolidato nel nostro ordinamento (tale limite era presente sin dalla prima formulazione della L. 963/1965), ma è anche allineato con quello degli altri Paesi Europei. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di innalzare tale limite dal momento che non risultano, tra l'altro, dati relativi ad incidenti verificatisi a causa dell'utilizzo del fucile da parte di minori degli anni 18.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione ha valutato che l'intervento regolatorio **non produrrà ulteriori costi** a carico della Pubblica Amministrazione. Anche la previsione relativa al Registro nazionale delle infrazioni, andrà ad implementare, infatti, un sistema già esistente, che sarà comunque finanziato dai fondi comunitari di cui al Reg. (CE) n. 861/2006, sulla base di un progetto già approvato dalla Commissione europea. Inoltre il sistema sanzionatorio, sarà eseguito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, coordina le attività di controllo, avvalendosi del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca, nonché tutte le forze deputate all'attività di controllo nel settore



della pesca con le risorse umane già deputate ai controlli. Inoltre, una maggiore chiarezza e semplificazione della normativa renderà più agevole ed efficace il lavoro svolto dalle forze responsabili dell'attuazione. Per quanto riguarda le parti private, le stesse nel corso delle consultazioni, non hanno sollevato problematiche scaturenti dall'introduzione delle nuove norme.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio **non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale** del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico, al contrario prevede l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare il corretto funzionamento del mercato, eliminando gli effetti distorsivi connessi all'esercizio abusivo della attività di pesca.

Si segnala, infatti, che la flotta da pesca italiana insiste preminentemente sul Mar Mediterraneo, nel quale pescano anche unità extra europee non soggette agli stringenti vincoli comunitari per cui possono pescare specie ittiche vietate e senza limiti quantitativi. Tale situazione determina una distorsione della concorrenza nel mercato internazionale con connesse difficoltà a mantenere un adeguato livello di reddito per le imprese ittiche italiane.

Al fine di superare la suddetta situazione di svantaggio, gli operatori del settore tendono ad uniformarsi al comportamento degli operatori degli stati transfrontalieri in relazione alle quote ed alle specie oggetto di cattura, con inevitabili ricadute in ordine alla commissione di infrazioni alle norme comunitarie.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'attuazione dell'intervento è rinviata, per gli aspetti non immediatamente applicativi, ad una successiva decretazione ministeriale, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quanto attiene al profilo dell'attuazione del sistema sanzionatorio, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, coordina le attività di controllo, avvalendosi del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. La suddetta Direzione si avvale altresì del personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, della Guardia di finanza, dei Carabinieri, degli



Agenti di pubblica sicurezza (in cui si ricomprendono tutte le forze di polizia operanti aventi competenza generale, quali Guardia forestale e Polizia di Stato), degli agenti giurati.

Infine, il Capo del Compartimento marittimo costituisce l'autorità competente a ricevere i rapporti ai sensi dell'art. 17 L. 689/1981 e ss.mm. ii.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

E' prevista la massima divulgazione dell'intervento regolatorio attraverso la diffusione mediante il sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono allo studio iniziative volte alla realizzazione di incontri tematici per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione, nell'ambito del lavoro di preparazione degli ulteriori provvedimenti integrativi e correttivi, provvederà, in stretta connessione con le parti sociali e gli operatori del settore pesca e acquacoltura, a monitorare e guidare la fase attuativa del decreto legislativo in proposizione.

Il monitoraggio dell'intervento regolatorio, in particolare sanzionatorio, sarà assicurato attraverso il Corpo delle Capitanerie di Porto, anche con particolare riferimento al sistema di punti per infrazioni gravi, le cui modalità di applicazione saranno definite con successiva decretazione ministeriale.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettuerà la VIR con cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- grado di soddisfacimento da parte degli operatori rispetto alla semplificazione e chiarificazione della normativa, al fine di verificare gli effetti positivi dovuti all'introduzione delle nuove figure professionali;
- effettività delle sanzioni con conseguente abbassamento delle violazioni, di cui è urgente assicurare l'osservanza per assicurare la conformità dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione saranno definiti con successivi decreti e regolamenti attuativi.

In particolare, si evidenzia che il comma 4 dell'art. 28 L. 96/2010, che ha conferito al Governo la delega in questione, prevede la possibilità di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore



di questo primo intervento normativo, ulteriori disposizioni integrative e correttive per il pieno raggiungimento delle finalità della delega stessa.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: **Ministero politiche agricole, alimentari e forestali**

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “**Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96**”.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Nell'obiettivo di armonizzare la normativa vigente, il decreto provvede a far confluire in un unico testo le disposizioni inerenti il sistema sanzionatorio e dei controlli, già contenute nella L. 963/1965 ed in alcune disposizioni presenti nel D. Lgs. n. 153/2004 e nel D. Lgs. n. 154/2004, coordinandole con le disposizioni comunitarie, al fine di dare corretta e completa attuazione agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché dal Reg. (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Il provvedimento in questione intende dare attuazione all'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) che delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura.

In particolare, lo schema di decreto proposto mira a raggiungere gli obiettivi indicati nella medesima delega e, segnatamente:

- favorire il ricambio generazionale nel settore della pesca (art. 5);
- semplificare la normativa in materia di pesca e acquacoltura (2, 3, 4, 24, 25);
- armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (art. 7 – 24);
- armonizzare la normativa inerente la pesca non professionale con le disposizioni comunitarie che la disciplinano (art. 6).



2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il decreto in questione è stato impostato prendendo le mosse dall'attuale formulazione delle norme contenute nel D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 (recante *"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38"*), nonché dall'analisi delle disposizioni vigenti contenute nei seguenti testi normativi: D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153 (*"Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima"*), D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 (*"Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"*), D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100 (*"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38"*), L. 5 febbraio 1992, n. 102 (*"Norme concernenti l'attività di acquacoltura"*), il DPR e L. 14 luglio 1965, n. 963 negli articoli ancora in vigore (*"Disciplina della pesca marittima"*).

Si tratta di una materia che si è stratificata nel corso degli anni, frammentandosi in diverse fonti normative e sulla quale, ai sensi della delega sopra richiamata, appare necessario intervenire in un'ottica di semplificazione, armonizzazione, aggiornamento.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Nel Titolo I - "Attività di pesca e acquacoltura", l'intervento normativo in esame propone le definizioni delle categorie di attività professionali e non professionali di interesse. Risulta in tal modo innovato il quadro disorganico attuale, in cui tali definizioni, frutto di interventi frammentari susseguitisi nel tempo, risultano collocate in diversi atti normativi (art. 1 L. n. 102/1992; artt. 2 e 3 del D. Lgs n. 226/2001 e successive modificazioni; art. 7 del D.P.R. n. 1639/1968).

Al fine di dare corretta e completa attuazione alle norme comunitarie e armonizzare in un unico testo normativo le disposizioni inerenti il sistema sanzionatorio, il Titolo II - "Sanzioni" reca una disciplina organica della materia sanzionatoria nell'ambito della pesca e dell'acquacoltura, raccogliendo le disposizioni ancora vigenti della L. 963/1965 (artt. 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32), nonché gli artt. 6, 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 153/2004, innovandoli in conformità alle disposizioni comunitarie. In particolare sono state introdotte ulteriori fattispecie di illeciti amministrativi, si è provveduto ad adeguare alle indicazioni europee l'entità delle pene per le contravvenzioni e delle sanzioni amministrative e si è introdotto il sistema di licenza a punti ed il sistema di punti per il comandante.

Nel Titolo III - "Disposizioni finali", a fini di semplificazione, si è proposto di modificare il comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 153/2004, per snellire il procedimento di emanazione delle norme



attuative relativi alle seguenti materie: gestione del registro dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca, qualifiche professionali, titoli e altri requisiti del personale marittimo.

Con l'art. 27 – Abrogazioni, si è disposta l'espressa abrogazione degli articoli sopra richiamati presenti negli attuali atti normativi, ripresi e modificati nell'atto normativo proposto.

Viene, infine, sancita la permanenza in vigore del DPR n. 1639/1968.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni del decreto in commento sono in armonia con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto in commento è compatibile con il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definito all'art. 117 della Costituzione ed in ossequio al principio di leale collaborazione è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Come anche sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 213/2006), sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali per gli aspetti dell'attività di pesca che atteso il loro carattere unitario esigono una regolamentazione uniforme, cui il legislatore regionale deve attenersi nel dettare la disciplina di dettaglio. In particolare, sussiste la competenza statale per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, l'ordine pubblico e la sicurezza, la tutela e le sicurezza del lavoro, la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni del presente decreto, adottate in attuazione di un'espressa delega al Governo e recanti norme definitorie e norme sanzionatorie, non violano i principi di cui all'art. 118 Cost., primo comma. Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per gli Enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

A fini di semplificazione, il decreto che si propone, rinvia ad una successiva decretazione ministeriale per l'adozione delle norme attuative di natura regolamentare, delineando un sistema più snello rispetto alla formulazione dell'art. 10 del D.Lgs. 153/2004.



8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nel disegno di legge comunitaria 2010 (ancora all'esame del Parlamento) è stata proposta una disposizione sanzionatoria per la detenzione a bordo di reti da posta derivante, analoga a quella inserita all'art. 10, comma 6 del presente decreto.

L'adozione di tale norma si rende necessaria alla luce della procedura di infrazione n. 1992/5006 inerente la specifica questione del controllo delle misure tecniche comunitarie relative all'utilizzo delle reti da posta derivanti.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Attualmente non risultano essere in corso giudizi di costituzionalità vertenti su materie oggetto della presente schema di decreto.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto che si propone risulta pienamente in linea con l'ordinamento comunitario dal momento che intende corretta e completa attuazione agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché dal Reg. (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che devono essere applicate a decorrere dal 1 gennaio 2012.

La finalità della politica comune della pesca è garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. Poiché il successo della politica comune della pesca dipende dall'attuazione di un regime di controllo efficace, con il suddetto regolamento, cui la presente proposta normativa dà attuazione, è stato istituito un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato. Il medesimo regolamento indica le competenze degli Stati membri in materia, con particolare riguardo all'adozione di misure adeguate per il sistema di controllo.



La presente proposta normativa, in linea con le indicazioni comunitarie, individua l'autorità nazionale competente che coordina le attività di controllo nazionali e definisce le misure attuative degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 404/2011 attuativo del sopra citato Reg. (CE) 1224/2009.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

E' pendente la procedura n. 1992/5006 inerente la specifica questione del controllo delle misure tecniche comunitarie relative all'utilizzo delle reti da posta derivanti.

Nell'ambito di tale procedura la Commissione ha sollecitato lo Stato italiano ad adeguare il sistema sanzionatorio e di controllo nazionale in materia di pesca alla normativa comunitaria al fine di renderlo maggiormente dissuasivo.

L'adozione del presente decreto mira anche a chiudere la procedura di infrazione sopra richiamata, mediante l'inasprimento del sistema sanzionatorio con la previsione del raddoppio dell'entità delle sanzioni attualmente previste ed intende, inoltre, evitare che possano essere attivate ulteriori procedure d'infrazione per la mancata attuazione delle norme comunitarie citate al punto precedente, nei termini indicati (1 gennaio 2012).

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il testo proposto è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi pendenti innanzi la Corte di Giustizia vertenti su materie oggetto del presente schema di decreto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti su materie oggetto del presente schema di decreto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Reg. (UE) n. 404/2011 attuativo del Reg. (CE) 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, è stato



pubblicato il 30 aprile 2011, per cui non si ha ancora evidenza di interventi normativi da parte di altri Stati membri.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nell'attuale quadro normativo risultano definite in maniera confusa le figure di imprenditore ittico, impresa e attività connesse alla pesca ed all'acquacoltura, con notevoli problemi interpretativi e applicativi (art. 2 e 3 del D. Lgs. 226/2001).

Nell'ottica di riassetto, riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, sono state introdotte in maniera sistematica le definizioni di "pesca professionale" e "acquacoltura" (artt. 2 e 3), con le relative attività connesse, le quali costituiscono il punto di partenza della nuova formulazione di "imprenditore ittico" (art. 4).

È stata introdotta, altresì, in analogia con quanto previsto in agricoltura, la definizione di "giovane imprenditore ittico", specificando in particolare i requisiti delle imprese ittiche giovanili in forma associata e societaria; ciò anche al fine di consentire l'individuazione dei soggetti che possono accedere alle misure previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

Inoltre, nell'ottica di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e, di conseguenza, al fine di perseguire gli obiettivi posti dalla delega, è stata individuata la definizione di "pesca non professionale" come quell'attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.

Per quanto concerne i fini ricreativi, turistici e sportivi, la definizione è stata ripresa da quella contenuta nell'art. 4 del Reg. (CE) 1224/2009 e nel Reg. (CE) 199/2008.

La definizione di pesca scientifica, invece, è stata ripresa dall'art. 7 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 che è stato contestualmente abrogato.

L'obiettivo prioritario di tale intervento è stato quello di colmare la lacuna normativa derivante dall'assenza nell'attuale quadro normativo di riferimento di sistematiche definizioni relative alle categorie di attività professionali e non professionali di interesse, anche tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1224/2009.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.



Il testo del decreto legislativo in esame comprende l'attuazione di norme comunitarie sopravvenute tra cui si segnala il Reg. (UE) n. 404/2011 recante modalità di applicazione del citato Reg. (CE) n. 1224/2009.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento regolatorio in esame è volto a creare un sistema che, in linea con gli obiettivi della delega, armonizzi e semplifichi l'attuale disciplina di settore, dando luogo ad una riforma organica. Nell'ambito del Titolo – “Attività di pesca e acquacoltura”, lo strumento della novella è stato impiegato con riferimento all'art. 5 – “Giovane imprenditore ittico”, per introdurre una modificazione all'art. 8 della L. 441/1998 per estendere al settore della pesca le competenze dell'Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, integrandone anche i componenti con rappresentanti delle Associazioni nazionali di settore. Inoltre, è stato modificato l'art. 2 comma 120 L. 244/2007, per attribuire al comparto ittico il 20% delle risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Nell'ambito del Titolo III, infine, si è modificato l'art. 10 D. Lgs. n. 153/2004, operando una semplificazione procedurale per l'adozione delle norme attuative di natura regolamentare, delineando così un sistema più snello e lineare.

E' prevista, infine, l'abrogazione delle disposizioni della vigente normativa che con il presente intervento vengono riformulate.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel decreto proposto, all'art. 25, si è provveduto ad abrogare espressamente le seguenti norme:

- la L. n. 963/1965 è interamente abrogata
- art. 7 del D.P.R. 1639/1968;
- art. 1 della L. n. 102/1992;
- artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 226/2001 e ss. mm. ii.;
- commi 2 e 3 dell'art. 1 e artt. 6, 7, 8 e 9 del D. Lgs n. 153/2004;
- commi 2 e 2-bis dell'art. 11 D.Lgs. n. 154/2004.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.



Nel testo non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Si segnala che l'art. 3 della legge comunitaria 2010 (ancora all'esame del Parlamento) ha delegato il Governo, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale ad adottare, entro due anni, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Trattasi di norma generale, non riferita allo specifico settore della pesca.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'art. 28, comma 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96 prevede la possibilità di proporre entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo attuativo, "disposizioni correttive ed integrative". In tal modo potranno essere adottate ulteriori disposizioni, inerenti le misure di sostegno al settore e le misure tecniche di conservazione delle risorse, al fine di procedere al completo riordino della normativa di riferimento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Si sono utilizzati dati e strumenti statistici ma già in possesso dell'Amministrazione (dati ISMEA e IREPA).

